

**ACCORDO TRA COMUNE E SPM IN ATTUAZIONE
DELL'ACCORDO QUADRO "APPLICAZIONE DEGLI
INDIRIZZI E LINEE GUIDA ALLA CONCESSIONE DI
COLTIVAZIONE DI RISORSE GEOTERMICHE FERRARA"**

TRA

il **Comune di Ferrara**, C.F. e P.I. 00297110389, (in seguito, per brevità denominato "**Comune**"), qui rappresentato dall'Ing. Alessio Stabellini in qualità di Dirigente del Servizio Ambiente e Agricoltura, Via Marconi 39, Ferrara (FE), a ciò autorizzato con Delibera di Giunta Comunale n. 2023 - 554 del 31/10/2023,

l'Università degli Studi di Ferrara, C.F. 80007370382, e P.I. 00434690384 (in seguito, per brevità denominata UniFE), rappresentata dalla Prof.ssa Laura Ramaciotti in qualità di Rettrice, via Ariosto 35, Ferrara (FE)

e

il **Consiglio Nazionale delle Ricerche, Istituto per il Rilevamento Elettromagnetico dell'Ambiente** (in seguito, per brevità denominato CNR-IREA), con sede Istituzionale a Napoli, via Diocleziano n. 328, 80124 Napoli, C.F. 80054330586 e partita IVA 02118311006, qui rappresentato nella persona del Direttore dell'Istituto per il Rilevamento Elettromagnetico dell'Ambiente (IREA), Ing. Francesco Soldovieri, a ciò autorizzato in data 09/10/2023 (Prot. n. 0297621) congiuntamente denominate "le Parti".

PREMESSO CHE

- è principale interesse del Comune di Ferrara monitorare il proprio territorio

per la salvaguardia dei propri cittadini supportando tutte quelle attività tecniche e scientifiche che permettono di raggiungere tale scopo;

- il Comune di Ferrara ha attivato dal 1990 una rete sismica con stazioni permanenti, gestita a partire dal 2007 dall'Università di Ferrara tramite apposita convenzione per il monitoraggio del campo geotermico e per valutare eventuali correlazioni tra l'attività geotermica e la microsismicità;
- il 27 febbraio 2014 è stato istituito nell'ambito della Commissione tecnica consultiva del Ministero dello Sviluppo Economico un Gruppo di Lavoro con il compito di fornire indicazioni e linee guida operative utili alle Amministrazioni per il monitoraggio delle attività di sottosuolo;
- il 24 novembre 2014 il Gruppo di Lavoro ha presentato il documento "Indirizzi e Linee Guida per l'esercizio del monitoraggio della sismicità, delle deformazioni del suolo e delle pressioni di poro nell'ambito delle attività antropiche" (in seguito per brevità "ILG")
- gli ILG contengono gli indirizzi e i criteri generali per la formulazione delle successive prescrizioni o specificazioni da parte delle Amministrazioni competenti coinvolte da applicare alle singole concessioni in funzione delle caratteristiche del sito e del progetto di reiniezione, estrazione o stoccaggio. Nelle stesse Linee guida il Gruppo di lavoro specifica come la loro attuazione contribuirà a creare un sistema osservativo integrato, volto a tutelare maggiormente le aree in cui sono previste attività di coltivazione del sottosuolo in Italia, auspicando peraltro il rafforzamento delle sinergie esistenti tra i differenti soggetti pubblici (Enti Pubblici di Ricerca, Università,

Istituzioni) e privati coinvolti, e la promozione di nuove collaborazioni. Ciò al fine di assicurare la piena condivisione dei dati e delle metodologie di analisi e modellazione, anche attraverso l'utilizzo mirato delle infrastrutture disponibili.

- nel Capitolo 9 degli ILG si specifica che per la concessione sarà designata, secondo modalità stabilite dal MiSE una Struttura Preposta al Monitoraggio (SPM) che svolgerà, in via esclusiva, il compito di organo tecnico di supervisione dei progetti, raccolta, trattamento e trasmissione dei dati al MiSE e al Concessionario. Si precisa inoltre che la SPM costituisce un organo tecnico del MiSE ed è costituita da soggetti pubblici qualificati e indipendenti dal Concessionari, in particolare una o più Università o Enti di ricerca di comprovate competenze in materia, *eventualmente* in consorzio tra loro, o anche con strutture private. Ciò in linea, peraltro, con l'esigenza, sottolineata dallo stesso Gruppo di lavoro, di favorire – soprattutto nei primi anni di applicazione delle Linee guida – studi e ricerche, nonché occasioni di confronto scientifico.

- in data 17 luglio 2015 è stato sottoscritto l'Accordo di Collaborazione (Allegato 1) tra l'allora Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE), e la Regione Emilia-Romagna (in seguito "RER" o "Regione") per:

- porre in essere una preliminare attuazione degli Indirizzi e Linee Guida per l'esercizio del monitoraggio della sismicità, delle deformazioni del suolo e delle pressioni di poro nell'ambito delle attività antropiche;
- avviare il controllo delle attività di valorizzazione delle risorse del sottosuolo e in particolare:
- per condurre una sperimentazione preliminare degli ILG, con

riferimento alle attività antropiche di produzione e di stoccaggio di idrocarburi nonché di geotermia, in tre specifici siti pilota individuati nel territorio regionale, come prescrive l'art. 3 dell'Accordo in oggetto;

- con Delibera di Giunta Regionale n. 1961 del 5 novembre 2018 è stato rilasciato il provvedimento autorizzatorio unico relativo alla riassegnazione, per una durata trentennale, della concessione geotermica di Ferrara che contiene il provvedimento di valutazione di impatto ambientale e la concessione geotermica;
- il citato provvedimento prevede in particolare (al punto 8 della determina di riassegnazione della concessione geotermica) che il titolare della concessione debba rispettare l'Accordo Quadro stipulato tra Ministero, Regione Emilia-Romagna, Comune di Ferrara, SPM e Concessionario ai fini dell'applicazione in via sperimentale degli ILG alla concessione "Ferrara";
- il provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale relativo alla suddetta concessione contiene alcune condizioni ambientali tra cui quelle relative al monitoraggio delle deformazioni del suolo e della sismicità nelle quali si valutano positivamente le proposte di progettazione e realizzazione del monitoraggio indicate dal proponente, che rappresentano quindi il progetto operativo per l'adeguamento delle reti di monitoraggio esistenti;
- l'art. 1 comma 6 del bando di gara per la riassegnazione della suddetta concessione "Ferrara" ha previsto che:
 - la rete di monitoraggio microsismico esistente, attualmente di proprietà del Comune di Ferrara (di seguito il "Comune"), sia messa gratuitamente

a disposizione del nuovo concessionario per l'intera durata della concessione (in comodato d'uso gratuito o in altre forme da stabilirsi tra le parti);

- il concessionario assuma l'obbligo dell'adeguamento degli impianti della rete sismica, anche ai fini della sperimentazione ai sensi degli ILG nonché del mantenimento e gestione del monitoraggio sismico;
- al termine della concessione la rete sismica ritorni nella disponibilità del Comune;
- i risultati del monitoraggio sismico siano resi pubblici.

- UniFE e CNR-IREA hanno manifestato il proprio interesse a svolgere il ruolo di SPM per il sito di produzione di risorsa geotermica di Ferrara (riferimento prot. MiSE 0030161 del 21/12/2017); - la Regione, ARPAE e il Comune hanno espresso parere favorevole alla proposta dell'allora Ministero dello sviluppo economico (MiSE), di assegnare il ruolo di SPM all'Università degli Studi di Ferrara e al CNR IREA, come da verbale di riunione del 10/09/2019; - in linea con gli ILG, il Ministero, con il parere favorevole della Regione e del Comune, ha assegnato, in data 10/09/2019, a UniFE e al CNR-IREA il ruolo di Struttura Preposta al Monitoraggio (in seguito "SPM") per la concessione "Ferrara";

DATO ATTO CHE

- il Ministero, la Regione, il Comune, UniFE, CNR-IREA e Concessionario, hanno sottoscritto l'Accordo Quadro per l'*Applicazione degli Indirizzi e Linee Guida alla concessione di coltivazione di risorse geotermiche "Ferrara"* (Allegato 2) (in seguito "Accordo Quadro") avente lo scopo di definire le modalità di concreta applicazione degli ILG alla

concessione geotermica “Ferrara”, tenendo conto delle caratteristiche tecniche specifiche proprie di tale concessione e tenendo conto anche delle pratiche internazionali seguite in materia.

- l’Accordo Quadro enuncia all’art. 2 le seguenti finalità:

- (i) applicare in via sperimentale gli ILG alla concessione di coltivazione di risorsa geotermica “Ferrara”, al fine di perfezionare gli ILG stessi e proporre eventuali adattamenti/modifiche di adeguamento delle stesse Linee Guida;
 - (ii) condurre il monitoraggio integrato secondo i criteri e le modalità indicati negli ILG, per la definizione delle caratteristiche sismo-tettoniche dell’area al fine di regolarne l’applicazione, anche in base ai risultati delle sperimentazioni nella concessione Ferrara e sugli altri casi pilota;
- il Ministero, la Regione, il Comune hanno individuato UniFE e CNR-IREA quali SPM per la concessione “Ferrara”; in qualità di “SPM”, UniFE con CNR-IREA svolgono le attività specificate dall’Accordo Quadro medesimo ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 (in seguito “Individuazione e compiti della SPM”);
- come previsto dall’art. 5 dell’Accordo Quadro è stato istituito un Comitato presieduto dal Direttore dell’UNMIG di Bologna (in seguito “Comitato”) che tra i vari compiti ha anche quello di seguire la Sperimentazione ed esaminare i monitoraggi riportati nella Relazione semestrale redatta dalla SPM (di cui all’art. 6, comma 4 lettera e) dell’Accordo Quadro;
- in data 16/03/2023 il Comitato ha approvato il Documento Tecnico redatto dalla SPM, sentito il Concessionario (Allegato 3), e che in data 15/06/2023 tale Documento è stato valutato dalla Commissione per gli

Idrocarburi e le Risorse Minerarie (CIRM) che ha approvato la proposta dei costi previsti, ritenendoli congrui per l'attività da espletare dalla SPM. (Allegato 4);

- nel citato Documento Tecnico sono dettagliate tutte le attività che la SPM e il Concessionario dovranno svolgere ai fini della sperimentazione;

TENUTO CONTO CHE

- nel documento riguardante gli ILG si suggerisce, al fine di assicurare più adeguatamente l'indipendenza del soggetto preposto al monitoraggio rispetto al titolare della concessione di coltivazione e stoccaggio, di prevedere, se del caso anche attraverso un opportuno strumento normativo, l'istituzione presso il Ministero di un apposito fondo, alimentato dal Concessionario, con cui il Ministero stesso potrà curare direttamente l'affidamento dei monitoraggi mediante procedure pubbliche;
- nelle more dell'istituzione presso il suddetto Ministero del fondo sopra citato, e cioè nella fase transitoria di sperimentazione così come definita dagli ILG, nell'Accordo Quadro all'art. 9 comma 3, si stabilisce di istituire presso il Comune un fondo alimentato dal Concessionario, che terminerà in ogni caso con la costituzione del suddetto fondo presso il Ministero;
 - l'Accordo Quadro, all'art. 9, c. 7 stabilisce che:
- le modalità di trasferimento delle risorse per la costituzione del fondo presso il Comune per il pagamento delle attività svolte dalla SPM, saranno disciplinate da specifici protocolli tra Comune e Concessionario e tra Comune e SPM;

- i trasferimenti alla SPM saranno erogati dal Comune entro i limiti delle somme del fondo effettivamente versate dal Concessionario e introitate dal Comune stesso e che saranno stanziare in Bilancio con apposita variazione;
 - all'art. 9 c. 4 è stabilito che il fondo istituito presso il Comune sarà destinato esclusivamente al pagamento delle attività svolte dalla SPM.
- Tutto ciò premesso le Parti, come sopra rappresentate, al fine di regolamentare i propri rapporti, hanno delineato il seguente schema di Accordo

Art. 1 – Premesse

I documenti indicati in premessa e gli allegati specificati nel presente atto formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Art. 2 – Finalità dell'Accordo e compiti della SPM

1. Il presente Accordo ha la finalità di disciplinare le modalità di trasferimento delle risorse economiche allocate nel bilancio del Comune per il pagamento delle attività svolte dalla SPM, in conformità a quanto indicato negli ILG e disposto agli artt. 6 e 9 dell'Accordo Quadro e del Documento Tecnico.
2. Per la sperimentazione degli ILG nella concessione geotermica "Ferrara", secondo quanto definito nell'Accordo Quadro e suoi eventuali aggiornamenti, nel rispetto degli eventuali obblighi di riservatezza – anche commerciale – dei dati, la SPM, Organo Tecnico del Ministero:
 - a) acquisisce e analizza i dati di produzione, geologici e di sottosuolo, nonché tutti i dati reputati utili ai fini della sperimentazione, unitamente ai risultati e agli esiti dei monitoraggi fin qui condotti dal

Concessionario;

- b) supervisiona la verifica e l'adeguamento da parte del Concessionario della rete esistente e il programma di adeguamento previsto nel progetto approvato, nel rispetto delle specifiche degli ILG. Tale adeguamento e implementazione sarà a carico del Concessionario;
- c) acquisisce, verifica, elabora e interpreta i dati grezzi (raw data) acquisiti dalle reti di monitoraggio;
- d) nel caso di superamento delle soglie di attenzione per la microsismicità, integra nell'analisi i dati disponibili della rete nazionale dell'INGV;
- e) redige e distribuisce ai componenti del Comitato la "Relazione semestrale" con i risultati del monitoraggio, a firma del Dirigente di Ricerca della SPM responsabile della Sperimentazione.

Art. 3 – Durata, rinnovi, proroghe

1. Il presente Accordo avrà durata di 3 anni a partire dal 01/11/2023, e verrà pertanto a scadere il 31/10/2026 fatti salvi eventuali rinnovi o proroghe. L'Accordo potrà essere rinnovato o prorogato previa specifica richiesta e autorizzazione da parte del Comitato, acquisito il consenso scritto tra le parti.

Art. 4 – Ulteriori impegni della SPM

1. La SPM si doterà di struttura e organizzazione adeguate a prendere in carico le attività e procederà alla stesura, di concerto con il Comitato, del Documento di Gestione Operativa del Monitoraggio (DGOM) tenendo conto delle peculiari caratteristiche sismotettoniche della concessione Ferrara.

2. La SPM si impegna ad attuare tutte le attività previste dal Documento

Tecnico. 3. La SPM si impegna altresì a redigere e rendere disponibile ai componenti del Comitato la relazione semestrale con i risultati del monitoraggio a firma del Dirigente di ricerca responsabile della sperimentazione di cui all'art. 6 dell'Accordo Quadro (cfr successivo art. 6) In tale relazione dovranno essere specificate le attività svolte dalla stessa in relazione a quanto contenuto e specificato nel Documento Tecnico.

In tali relazioni dovranno essere indicate anche le eventuali "Attività su richiesta" riportate nella tabella al capitolo 4 del Documento Tecnico, come disciplinato al capitolo 1.3.2. e al capitolo 2.3.2 dello stesso Documento Tecnico, specificandone le motivazioni e il numero di attività svolte con il relativo importo economico calcolato secondo i parametri definiti nel Documento stesso.

La prima relazione dovrà essere resa disponibile entro il 01 dicembre 2023, l'ultima a ottobre 2026, mentre le altre a frequenza semestrale (30 maggio e 30 novembre di ogni anno di vigenza del presente Accordo).

Art. 5 – Modalità di trasferimento alla SPM delle risorse del fondo transitoriamente istituito presso il Comune

1. Fermo restando che i trasferimenti alla SPM saranno erogati dal Comune entro i limiti delle somme del fondo effettivamente versate dal Concessionario e introitate dal Comune stesso, il Comune riconosce alla SPM per la realizzazione delle attività indicate nel Documento Tecnico (Allegato 3) la somma complessiva di € 533.522,61 per il periodo dal 01/11/2023 al 31/10/2026. Tale somma risulta essere così ripartita:

- Euro 400.938,66 a UniFE;

- Euro 132.583,95 a CNR-IREA.
2. Il Comune si impegna, fatto salvo quanto indicato al comma 1, ad erogare i suddetti importi come di seguito riportato:
- 1) entro il 31 dicembre 2023, l'importo complessivo di € 83.120,87 a pagamento delle attività annuali svolte dalla SPM fino a dicembre 2023 e della cifra UNA TANTUM per l'attività svolte all'inizio del monitoraggio così ripartite:
 - Euro 28.941,77 a UniFE;
 - Euro 54.179,10 a CNR-IREA;
 - 2) entro il 30 giugno 2024 l'importo di € 65.646,51 a UniFE a pagamento delle attività svolte nel periodo gennaio 2024 – giugno 2024;
 - 3) entro il 31 dicembre 2024, l'importo di € 91.781,46 a pagamento delle attività svolte nel periodo luglio 2024 – dicembre 2024 così ripartite:
 - Euro 65.646,51 a UniFE;
 - Euro 26.134,95 a CNR-IREA;
 - 4) entro il 30 giugno 2025 l'importo di € 65.646,51 a UniFE a pagamento delle attività svolte nel periodo gennaio 2025 – giugno 2025;
 - 5) entro il 31 dicembre 2025, l'importo di € 91.781,46 a pagamento delle attività svolte nel periodo luglio 2025 – dicembre 2025 così ripartite:
 - Euro 65.646,51 a UniFE;
 - Euro 26.134,95 a CNR-IREA;
 - 6) entro il 30 giugno 2026 l'importo di € 65.646,51 a UniFE a pagamento delle attività svolte nel periodo gennaio 2026 – giugno 2026;
 - 7) entro il 31 ottobre 2026, l'importo di € 69.899,29 a UniFE a pagamento delle attività svolte nel periodo luglio 2026 – ottobre 2026.

- Euro 43.764,34 a UniFE;
- Euro 26.134,95 a CNR-IREA.

3. Il trasferimento delle somme sopra indicate avverrà a seguito della presentazione della relazione da parte della SPM, così come previsto all'art. 4, e del parere favorevole del Comitato sulla stessa. 4. Per quanto concerne gli importi delle eventuali "Attività su richiesta" riportata nella tabella al capitolo 4 del Documento Tecnico, come disciplinato al capitolo 1.3.2. e al capitolo 2.3.2 dello

stesso Documento Tecnico, il Comune effettuerà il trasferimento di tali somme in occasione della prima rata utile e a seguito della presentazione della relazione da parte della SPM, così come previsto all'art. 4, e del parere favorevole del Comitato sulla stessa, fermo restando quanto previsto al comma 1 del presente articolo.

5. Il contributo erogato da Comune a UniFE e CNR-IREA costituisce supporto alle attività istituzionali di UniFE e CNR IREA stessi, non confluisce nei proventi delle attività svolte da UniFE e CNR-IREA sul mercato ed è erogato con la sola finalità di parziale ristoro per i costi di personale e struttura sostenuti.

6. Poiché trattasi di somme a titolo di rimborso per le attività svolte, rientranti nei compiti istituzionali delle Parti, si precisa che tale importo è fuori campo di applicazione IVA ai sensi degli artt. 1 e 4 del DPR n. 633/72 e non soggetto peraltro alla ritenuta fiscale di cui all'art. 28 del DPR n. 600/73.

7. I versamenti verranno effettuati da Comune tramite girofondo su: conto di Tesoreria Unico intestato all'Università degli Studi di Ferrara –

riferimenti per girofondi a soggetto pubblico di cui alla Tabella A della Legge 720/1984: Conto di Tesoreria Unica 0037022. Il pagamento avverrà tramite invio di una nota di debito esclusa dal campo applicazione IVA art. 1-4 DPR 633/72, da parte del Dipartimento al seguente indirizzo PEC: "servizioambiente@cert.comune.fe.it"

8. Il Comune si impegna a versare l'importo spettante entro 30 giorni dal ricevimento della nota di debito a mezzo PEC.

Art. 6 – Responsabili scientifici

Responsabili scientifici per l'esecuzione del presente Accordo sono: la Dott.ssa Lorella Dall'Olio per il Comune di Ferrara, il Prof. Riccardo Caputo per UniFE e il Dott. Giovanni Onorato per CNR-IREA. Assume il ruolo di "Dirigente di Ricerca della SPM" di cui all'art. 6 dell' Accordo Quadro (cfr precedente art. 4) il Prof. Riccardo Caputo

Art. 7 – Utilizzazione dei risultati

1. Tutte le informazioni e i risultati derivanti dalle attività condotte nell'ambito del presente Accordo, fatte salve quelle di esclusiva proprietà del Concessionario che potranno essere utilizzate dopo autorizzazione scritta del Concessionario, saranno di proprietà delle Parti e potranno essere utilizzate dalle stesse per i propri fini esclusivamente istituzionali.

2. Il Comune potrà divulgare le relazioni fornite.

3. UniFE e CNR-IREA si impegnano ad indicare, in pubblicazioni scientifiche derivanti dagli studi previsti da questo Accordo, anche il Comune come finanziatore (unico o parziale) degli stessi.

Art. 8 – Risoluzione/Recesso

1. Il presente Accordo potrà essere risolto per inadempimento di una delle

parti, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei seguenti casi, da considerarsi obblighi essenziali per la SPM: a) inosservanza degli obblighi di cui all'art. 2 (Finalità dell'Accordo e compiti della SPM) b) inosservanza degli obblighi di cui all'art. 4 (Ulteriori impegni della SPM)

2. Nei sopra citati casi di risoluzione per inadempimento, la dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva dovrà essere preceduta dalla contestazione da parte di almeno una delle Parti dei fatti addebitati ovvero dalla diffida ad adempiere, assegnando un termine di 30 giorni alla parte ritenuta inadempiente per la presentazione di proprie osservazioni. In caso di mancato accoglimento delle stesse la Parte contestatrice pronuncerà la dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva. La pronuncia sarà notificata alla parte ritenuta inadempiente a mezzo PEC.

3. Ciascuna delle Parti può recedere dal presente Accordo prima della sua scadenza, con almeno 6 mesi di preavviso, mediante comunicazione a mezzo PEC. Il recesso non comporta alcun indennizzo a favore delle altre Parti.

Articolo 9 - Rispetto delle norme in tema di prevenzione della corruzione

1. Le Parti, nell'esecuzione del presente Accordo, si impegnano a rispettare i principi generali e le norme in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza e ad adottare, nell'ambito della rispettiva autonomia, tutte le misure idonee a prevenire e a contrastare i fenomeni corruttivi e ad evitare la commissione di reati/illeciti, sulla base di quanto previsto dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella

pubblica amministrazione”, e dal D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.

2. Le Parti dichiarano di aver preso visione e di conoscere le disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 ss.mm.ii. “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”, di aver adottato propri codici etici e/o di comportamento, pubblicati nei rispettivi portali istituzionali nella sezione Amministrazione Trasparente, e di impegnarsi ad adottare comportamenti conformi alle previsioni contenute nei documenti citati.

Articolo 10 – Sicurezza

Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal testo unico sulla sicurezza sul lavoro, di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e ss.mm.ii., si stabilisce che i datori di lavoro delle parti si debbano coordinare in riferimento alla valutazione dei rischi, alla sorveglianza sanitaria, alla formazione per i rischi specifici, alla dotazione dei DPI, alle misure di prevenzione e protezione da adottare e ad ogni aspetto previsto dal testo unico, relativamente a tutto il personale coinvolto.

Art. 11 - Modificazioni e comunicazioni

1. Qualsiasi modifica al presente Accordo dovrà essere concordata per iscritto tra le Parti ed entrerà in vigore solo dopo la relativa sottoscrizione

ad opera delle Parti.

2. Eventuali modificazioni o integrazioni saranno valide solo ove risultanti da accordi scritti e solo se approvati da MINISTERO, RER, UNIFE- CNR-IREA, Comune e Concessionario. 3. Nel caso in cui, nel corso dell'esecuzione del presente Accordo, intervengano modifiche nella normativa comunitaria, nazionale o regionale vigenti in materia, il Comune adeguerà il contenuto delle disposizioni di cui al presente Accordo e il contenuto degli atti costituenti parte integrante e sostanziale, apportandovi ogni modifica, integrazione che si dovesse rendere necessaria al fine di garantire il rispetto della normativa vigente

Art. 12 – Sottoscrizione, registrazione e imposta di bollo

1. Il presente Accordo è sottoscritto in via telematica con firma digitale, ai sensi dell'articolo 15, comma 2 bis, della legge 241/1990.

Il presente atto è soggetto all'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 2, parte I del D.P.R. n. 642 del 16/10/1972 e ss. mm. ii. ed è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'Art.4 del D.P.R. n. 131 del 26/4/1986, TARIFFA – parte seconda.

L'Imposta di bollo [articolo 2 della Tariffa, allegato A, parte prima del D.P.R. 642 del 1972] è assolta in modo virtuale dall'Università degli Studi di Ferrara con autorizzazione n. 7035/2016 rilasciata in data 17 febbraio 2016 - agenzia delle entrate – ufficio territoriale di Ferrara. L'Università con nota scritta chiederà CNR-IREA il rimborso della quota di competenza. Le eventuali spese di registrazione saranno a carico della parte che ha interesse a richiederla.

Art. 13 – Trattamento dei dati personali

1. Le Parti si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i rispettivi dati personali in relazione ad adempimenti connessi con il rapporto di concessione secondo quanto previsto dal Regolamento Europeo sulla protezione dei dati 2016/679 (GDPR), nonché osservando la normativa nazionale di cui al DLgs n.196/2003 (codice Privacy), testo coordinato con le modifiche apportate dal Dlgs 101/2018, entrato in vigore il 19 settembre 2018.

2. Il trattamento dei dati personali, forniti dai soggetti interessati in relazione alle attività previste dal presente Accordo, avviene nel rispetto delle disposizioni del Regolamento UE 679/2016 del 27 aprile 2016 (General Data Protection Regulation, di seguito GDPR).

3. Le Parti, anche nella fase di attuazione del presente Accordo, sono tenute a mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate a garantire che il trattamento sia conforme al GDPR, verificando ed aggiornando periodicamente le politiche di protezione dei dati ai sensi degli artt. 24 e 25; sono inoltre soggette a tutti gli obblighi propri dei titolari del trattamento, in particolare quello del rilascio agli interessati di apposite informazioni ai sensi degli artt. 13 e 14. Devono altresì garantire l'esercizio dei diritti da parte dell'interessato, ai sensi degli articoli da 15 a 22 del GDPR.

Il titolare del trattamento dei dati per il Comune è il dirigente del Servizio Ambiente e Agricoltura, l'Ing Alessio Stabellini, e per la UniFE è Lepida S.c.p.A. e per CNR-IREA è il Consiglio Nazionale delle Ricerche, Piazzale Aldo Moro, 7 – 00185 Roma. I dati di contatto del Titolare sono PEC irea@pec.cnr.it, per informazioni e chiarimenti:

direttore@irea.cnr.it; il responsabile della protezione dei dati del CNR Piazzale Aldo Moro, 7 – 00185 Roma, è contattabile all'indirizzo e-mail rdp@cnr.it.

Art.14 – Elezione del domicilio e comunicazioni

1. A tutti gli effetti del presente atto, le Parti eleggono domicilio in:

- ✓ Comune di Ferrara, P.zza del Municipio n. 2, 44121 Ferrara (FE);
- ✓ Università degli Studi di Ferrara, Via L. Ariosto n. 35, 44121 Ferrara (FE);
- ✓ CNR-IREA Via Diocleziano, 328 – 80124 Napoli.

2. Con riferimento all'Accordo e alle successive comunicazioni tra le Parti, rimane stabilito che i rispettivi riferimenti saranno, salva successiva modificazione, da comunicarsi alla parte destinataria, in forma scritta:

- a) Comune di Ferrara – Settore Ambiente e Agricoltura PEC: servizioambiente@cert.comune.fe.it
- b) UniFE, PEC: ateneo@pec.unife.it, dipartimento-fst@pec.unife.it
- c) CNR-IREA, PEC: protocollo.irea@pec.cnr.it

Articolo 15 – Controversie

1 Le Parti concordano di definire in via amichevole qualsiasi controversia dovesse insorgere dall'interpretazione e dall'applicazione del presente Accordo.

2. Le Parti convengono che, non perfezionata tale amichevole composizione, ogni controversia in materia di diritti ed obblighi, interpretazione e applicazione dell'Accordo medesimo sarà rimessa alla competenza dell'autorità giudiziaria e che sarà competente in via esclusiva il Foro di Ferrara, ferma restando la giurisdizione esclusiva del

Tribunale amministrativo regionale competente ai sensi dell'articolo 133, lettera a) numero 2) del decreto legislativo 8 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo).

Art.16 – Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente Accordo le parti richiamano la normativa generale in tema di convenzioni, le norme del Codice Civile e le leggi vigenti in materia.

Il documento sarà firmato con firma digitale ai sensi della normativa vigente.

Il Comune di Ferrara

(Ing. Alessio Stabellini)

(F.to digitalmente)

La SPM UniFE

(Prof.ssa Laura Ramaciotti)

(F.to digitalmente)

CNR-IREA

(Ing. Francesco Soldovieri)

(F.to digitalmente)

Allegati:

- 1) Accordo di Collaborazione tra Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE) e Regione Emilia Romagna del 17/07/2015;
- 2) Accordo Quadro tra Ministero, Regione Emilia-Romagna, Comune di

Ferrara, SPM e Concessionario per l'*Applicazione degli Indirizzi e Linee Guida alla concessione di coltivazione di risorse geotermiche "Ferrara"*;

3) Verbale della riunione del 16/3/2023 del Comitato Tecnico con approvazione del Documento Tecnico del 02/03/2023;

4) Comunicazione esiti riunione della CIRM in data 15.06.2023 con valutazione di congruità del Documento Tecnico.